



Ministero dell'Istruzione



ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE TELESINO

Via Caio Ponzio Telesino, 26 - 82037 Teleso Terme (BN) - tel. 0824 976246 - fax 0824 975029

Codice scuola: BNIS00200T - e-mail: bnis00200t@istruzione.it - sito web www.iistelesino.it
e-mail cert.: bnis00200t@pec.istruzione.it - CF: 81002120624 - Cod. Unic. Off.: UFSIXA

LICEO SCIENTIFICO - LICEO SCIENTIFICO CAMBRIDGE - LICEO SCIENZE APPLICATE - LICEO CLASSICO - LICEO CLASSICO QUADRIENNALE

Ai Docenti

SEDI

OGGETTO: Scrutini finali a.s.2020/21

Il D. Lgs. n. 62/2017 definisce all'art. 1, c. 1, la valutazione sia intermedia che finale come processo con finalità formativa, educativa e di orientamento che concorre al successo formativo degli alunni, promuovendone l'autovalutazione e lo sviluppo dell'identità personale. Le norme vigenti precisano poi che "ciascun alunno ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva" (art. 1 del d.P.R. 122/2009 e successive modificazioni). La valutazione, inoltre, è espressione dell'autonomia professionale dei docenti, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche (d.P.R. 122/2009, art. 1, c. 2 e d.P.R. 275/1999, art. 4). Lo scrutinio finale rappresenta la sintesi di un percorso che esige la presenza di tutti i componenti del gruppo docente e del dirigente o di un suo delegato (collegio perfetto). Per la validità delle deliberazioni da assumere, oltre alla presenza di tutti i componenti, è necessario che le decisioni siano congrue ed esaustive sotto il profilo della motivazione, in quanto costituiscono atto amministrativo dovuto per il quale non è ammessa l'astensione di nessuno dei partecipanti, ivi compresi i docenti tecnico-pratici. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente (art. 4, c. 1, d.P.R. n. 122/2009 e art. 2, c. 6, D. Lgs. n. 62/2017). I docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della stessa partecipano solo alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. I docenti del cosiddetto "organico COVID", come i docenti di potenziamento, non partecipano agli scrutini, a meno che non abbiano assunto la titolarità della classe, ma si limitano eventualmente a fornire ai colleghi titolari elementi utili alla valutazione. Si ricorda che al termine del I ciclo e all'assolvimento dell'obbligo di istruzione è necessario aggiungere agli adempimenti la redazione della certificazione delle competenze, utilizzando i modelli nazionali adottati con il D.M. n. 742/2017 (all. B) e il D.M. 139/2007 (all. 1 e 2). Ai fini del corretto svolgimento delle operazioni di scrutinio, vale naturalmente la normativa generale riportata in calce alla nota. In questa sede è opportuno soffermarsi sulle peculiarità dell'anno scolastico in corso. Si sottolinea che, vista la proroga dello stato di emergenza nazionale fino al 31 luglio 2021

(D.L. n. 52/2021), gli scrutini dovranno svolgersi esclusivamente in modalità a distanza, salvo ulteriori disposizioni. Il Ministero dell'istruzione ha inoltre pubblicato il 6 maggio scorso la nota prot. n. 699, in cui si ricorda che la valutazione periodica e finale degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e degli studenti delle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione per le classi non terminali è effettuata in via ordinaria, tenendo a riferimento:

- per la scuola secondaria di secondo grado: d.P.R. n.122/2009.

Diversamente dagli anni scolastici precedenti, in base al cosiddetto “decreto rilancio” del 17 luglio 2020, nell'allegato 2, art. 231-bis si prevede di derogare alle disposizioni vigenti che stabiliscono lo svolgimento degli scrutini dopo la conclusione delle lezioni. Al contrario di quanto disposto in relazione all'anno scolastico 2019/20, i consigli di classe potranno decidere sull'ammissione o meno degli alunni alla classe successiva o agli esami di Stato. La possibilità della non ammissione, che da sempre costituisce un'eventualità da prevedere solo in casi di estrema gravità, è da valutare, relativamente a quest'anno, con ancora maggior attenzione viste le continue interruzioni del rapporto didattico per quarantene, chiusure e didattica mista, e le inevitabili ripercussioni sul piano dell'acquisizione delle competenze nonché su quello relativo allo sviluppo emotivo e relazionale degli studenti. In ragione di ciò, la citata nota ministeriale fa presente che “per procedere alla valutazione finale dell'alunno, le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe rispetto al requisito di frequenza” –(di cui all'articolo 5 del D. Lgs. n. 62/2017 per la scuola del primo ciclo e di cui all'articolo 14, comma 7 del d.P.R. n. 122 del 2009 per quella del secondo)-“anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza pandemica”. Sarà pertanto opportuno che i docenti, esercitando in modo responsabile le proprie prerogative valutative, avviino un'attenta riflessione sul percorso di ciascun alunno, sapendo distinguere tra chi, pur avendo raggiunto solo parzialmente gli obiettivi didattici, ha comunque mostrato impegno e interesse e potrebbe proficuamente avvalersi delle attività di recupero e delle specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento che la scuola è tenuta a garantire, e chi invece, nonostante tutti gli interventi posti in essere dai cdc, non è nelle condizioni di poter essere ammesso alla classe successiva o all'esame di Stato. Sono sospesi per quest'anno l'obbligo di sostenere le prove Invalsi ai fini dell'ammissione agli esami di Stato, nonché l'obbligo di svolgimento dei PCTO (si vedano le Ordinanze ministeriali n. 52, art. 6, c. 1, e n. 53, art. 3, c. 1). La nota MI n. 699/2021 specifica che “nel caso in cui il voto di profitto dell'insegnamento trasversale di Educazione civica sia inferiore ai sei decimi, opera, in analogia alle altre discipline, l'istituto della sospensione del giudizio

di cui all'articolo 4, comma 6 del d.P.R. n. 122 del 2009. L'accertamento del recupero delle carenze formative relativo all'Educazione civica è affidato, collegialmente, a tutti i docenti che hanno impartito l'insegnamento nella classe, secondo il progetto d'istituto". Per gli alunni e gli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992, la medesima nota richiama la necessità di procedere alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento sulla base del piano educativo individualizzato, anche tenendo conto degli adattamenti richiesti dalle disposizioni impartite per affrontare l'emergenza epidemiologica. Allo stesso modo, per gli alunni e gli studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento ai sensi della legge n. 170 del 2010, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato.

Il Ministero quest'anno ha previsto, allo scopo di fronteggiare le difficoltà causate dalla pandemia, il "Piano scuola estate 2021", al fine di recuperare la socialità e lavorare sugli apprendimenti con attività che saranno autonomamente programmate dalle scuole in maniera integrata con le iniziative degli EE.LL. ed altri soggetti esterni del territorio. Gli scrutini dovrebbero costituire un elemento centrale per l'avvio di tale Piano, in quanto rappresentano un momento di confronto, anche in termini autovalutativi, per la costruzione di percorsi personalizzati per ogni studente e per accompagnarli al nuovo anno scolastico con una sorta di ponte (nota MIn.643 del 27 aprile 2021). A tale proposito ricordiamo che è ancora vigente la norma, già richiamata, che prevede l'obbligo di svolgere le riunioni degli OOC a distanza (D.L. n. 52, art. 1, che conferma quanto disposto dal DPCM del 2 marzo 2021). In tal senso, a meno che non ci siano ulteriori disposizioni, è stato stabilito il calendario di svolgimento degli scrutini a distanza, anche tenendo conto di specifiche situazioni relative ai singoli componenti dei consigli di classe.

Si richiamano in conclusione, nell'elenco che segue, alcuni dei principali dispositivi di legge che hanno investito nel corso del tempo i processi valutativi all'interno delle istituzioni scolastiche:

- D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297-Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione
- D. M. del 03 ottobre 2017, n. 742 -Certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione
- d.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 -Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria

- d.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 -Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2008, n. 169
- L. 13 luglio 2015, n. 107 -Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti
- Nota MI del 10 ottobre 2017, n. 1865 -Indicazioni su valutazione, certificazione competenze e esame di stato primo ciclo
- L. 20 agosto 2019, n. 92 -Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica.
- D.L. 8 aprile 2020, n. 22, coordinato con la legge di conversione 6 giugno 2020, n. 41 recante: «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché' in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica»
- O.M. 4 dicembre 2020, n. 172 e Linee guida-Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria
- L. 6 giugno 2020, n. 41, di conversione del D.L. 8 aprile 2020, n. 22 •Nota MI 4 dicembre 2020, n. 2158 -Valutazione scuola primaria
- Nota MI 27 aprile 2021, n. 643 -Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio
- Nota MI 6 maggio 2021, n. 699 –Valutazione periodica e finale nelle classi intermedie. Primo e secondo ciclo di istruzione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Dott.ssa Elena Mazzarelli
 Firma autografa omessa ai sensi
 art. 3 del D.L.gs. n. 39/1993